

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 319 del 29/12/2014

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 280 AL P.R.G. – “Z.U.T. 16.28 Saima Sud. Area sita in via Onorato Vigliani, 157” – Verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica.

Premesso che:

La Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro – Area Urbanistica – Servizio Pianificazione ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., concernente un’area collocata nella parte sud della Città situata in Via Onorato Vigliani n. 157, nella Circoscrizione Amministrativa n. 10 (Mirafiori Sud);

L’immobile, di proprietà della Società Immobiliare Santa Maria S.r.l., è costituito da un lotto libero di circa mq. 2.854, inserito in un contesto di aree miste, residenziali, terziarie e produttive con la presenza di attività commerciali, tra le quali anche il mercato su Via Onorato Vigliani;

La Variante in oggetto propone:

- A) la modifica della destinazione urbanistica dell’immobile (per una superficie complessiva di circa mq. 2.854) da Zona Urbana di Trasformazione, Ambito 16.28 – Saima Sud ad Area Normativa “MP”, isolati e complessi di edifici a destinazione mista produttiva, con prestazioni particolari;
- B) l’inserimento nell’art. 8, in calce al punto 10 delle N.U.E.A. del seguente paragrafo:
“VIA VIGLIANI 157”
Area per la quale valgono le destinazioni ed i parametri dell’area normativa e della zona di appartenenza, esclusa la residenza”;
- C) la conseguente attribuzione all’area oggetto della variante dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi afferenti all’area normativa “MP”, integrati dalle prescrizioni dell’area “VIA VIGLIANI 157” in calce all’articolo 8, punto 10 delle N.U.E.A., e della tavola normativa n. 3;

È inoltre opportuno segnalare che l’area urbana cui la variante si riferisce era già stato oggetto di un precedente progetto di variante sottoposto alla procedura di verifica di

assoggettabilità alle fasi di valutazione della VAS il cui esito aveva evidenziato criticità, negli aspetti riguardanti l'acustica, tali da prefigurare la non compatibilità ambientale.

Il progetto di variante cui il presente provvedimento si riferisce è quindi la rielaborazione del precedente, ove, per ovviare alle criticità negli aspetti riguardanti l'acustica, risulta esclusa la presenza di residenza nell'area.

Atteso che:

- ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 56/77 e s.m.i., nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalle LL.RR. nn. 3/2013 e 17/2013, le varianti parziali di cui al comma 5 del medesimo articolo art. 17 devono essere sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- ai sensi dell'art. 3bis della stessa L.R. 56/77 e s.m.i., per gli strumenti di pianificazione normati nella legge medesima, l'Autorità competente alla VAS è individuata nell'Amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della L.R. 40/98;
- l'Organo Tecnico Comunale è stato da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:
 - individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente–Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;
 - attribuita la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Con nota, prot. n. 5151 del 07.07.2014, del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, è stata inviata la relazione di verifica di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura di V.A.S.: all'Organo Tecnico Comunale V.I.A.; all'ARPA; alla Provincia di Torino Servizio V.I.A.; all'A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio; individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi del combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla LR 56/77 e s.m.i., dalla LR 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 120774/Ib6 del 22 luglio 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5854 del 25/07/2014), ha espresso il proprio seguente parere:

- “ - visto il precedente parere espresso con nota 187954 in data 11/11/2013, che aveva evidenziato la necessità di maggiori approfondimenti sugli aspetti acustici, in quanto la variante prevedeva una trasformazione residenziali in adiacenza ad ambiti produttivi, spesso fonte di disagio e disturbo acustico (classe acustica V);
- considerato che con nota 5151 in data 7/7/2014 è stata ripresentata la stessa variante senza la presenza di destinazioni residenziali nell'isolato.

Si conclude che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, gli interventi previsti nella presente variante non determinino ricadute significative territoriali e che pertanto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.12-8931 del 9 giugno 2008, non debba essere assoggettato alla successiva fase di valutazione ambientale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e smi”.

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Attività di produzione, con nota prot. n. 63139 del 28 luglio 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5964 del 30/07/2014), ha espresso il proprio seguente parere:

“la valutazione del contenuto del Documento di verifica preventiva relativo alla Variante Parziale e la sua verifica sulla base dei criteri presenti nell'Allegato I del D.Lgs. 4/08, consente a questo Ente di esprimersi in merito alla non assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n° 281, stante la non significatività degli effetti ambientali ad essa connessi”.

L'ASL TO 1 Servizio Igiene del Territorio con nota prot. n. 110415 del 2.12.2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 9735 del 15.12.2014), si è riservata di esprimere il proprio parere di competenza, quando sarà disponibile la documentazione relativa ai singoli insediamenti.

Il Servizio Mobilità della Direzione Infrastrutture e Mobilità, con nota prot. n. 16041 del 17 luglio 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5718 del 23/07/2014) ha espresso il proprio seguente parere:

“... preso atto degli elaborati allegati all'istanza e considerato che le nuove destinazioni previste dalla variante non presentano modifiche significative rispetto all'impianto infrastrutturale attuale, il Servizio scrivente non ha nulla da osservare”.

Il Servizio Grandi Opere del Verde – Servizio Verde Gestione – Gruppo di Lavoro Aree Verdi , con nota prot. n.11438 del 729 luglio 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6037 del 31/07/2014) ha espresso il proprio seguente parere:

“...valutate le componenti paesaggistiche, naturali e strutturali del verde urbano coinvolto nella Variante, si ritiene che la stessa non sia assoggettabile a procedura di V.A.S”.

La Direzione Ambiente e Territorio – Area Ambiente ha espresso il proprio seguente parere: *“Con riferimento al processo di VAS della variante in oggetto, l’ufficio Qualità dell’aria, al fine di ridurre l’impatto determinato dall’eventuale attuazione della variante stessa sulla componente atmosfera, chiede:*

- di adottare idonee misure di contenimento delle emissioni di polveri e di mitigazione per la dispersione delle stesse in fase di cantiere;*
- di valutare, al fine di ridurre emissioni in atmosfera associate al consumo energetico in fase di esercizio, la possibilità di installare, sulla copertura dell’edificio previsto, pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.”*

Dato atto che dal 7 luglio 2014, data in cui il servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha inviato la documentazione, è scaduto il termine previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 e s.m.i. per l’invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale; in conclusione:

- visti gli indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell’art. 17, comma 5 della L.U.R.);
- visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;
- visti i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell’Organo Tecnico comunale;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall’attuazione del P.R.G. vigente;
- visto inoltre, come meglio riferito nel prosieguo del presente atto, per quanto attiene la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati, come meglio espresse nella parte dispositiva del presente atto.

Per quanto attiene la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;

- premesso che l’articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell’ambito di tale procedura;

- richiamati i contenuti della variante;
- esaminato il documento (prot. n. 1638 del 12.06.2014, ns. prot. 4645 del 17.06.2014) relativo alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), in merito al quale si evidenzia che:

“nella Fase I, trattandosi di variante urbanistica non è possibile assegnare una classe acustica univoca; ma in considerazione della presenza di un’area mista a destinazione industriale e artigianale, oltre che con la presenza di componente commerciale e residenziale, si ritiene corretta la classificazione dell’area in classe IV.

La Fase II Tale si fonda su un’approfondita analisi territoriale “diretta” delle aree di progetto dall’analisi del PRGC e del progetto di trasformazione urbanistica proposto nella variante 280.

Dall’analisi svolta si ritiene di confermare quanto proposto in Fase I anche in considerazione dei seguenti rilievi: L’area mantiene una connotazione mista produttiva, anche se con indici di utilizzo fondiario differenti e con l’esclusione totale della quota residenziale nell’ambito 16.28.

Nelle fasi III e IV il contatto critico residuo presente all’interno della Classificazione Acustica è determinato da preesistenti destinazioni d’uso del poligono dell’intero isolato tra le vie Vigliani, Palma di Cesnola, Duino e Sette Comuni, e le aree circostanti è risultato eliminabile attraverso il processo di omogeneizzazione, attribuendo a tutto l’isolato in cui insiste il lotto in trasformazione la classe V.

Si sottolinea che la superficie del lotto di terreno di cui si è richiesta la variante al PRG è di soli 2830 mq circa, e anche accorpendo i lotti adiacenti lungo la Via Vigliani (a destra e sinistra del lotto interessato) ove sono preesistenti insediamenti residenziali, si raggiunge una superficie di 8322 mq circa pertanto inferiore all’unità territoriale minima di 12000 mq nella quale è possibile procedere al processo di omogeneizzazione e quindi eventuale riclassificazione in classe IV.

Pertanto si ritiene di confermare anche in fase III e IV il classamento dell’intero isolato in classe V, in quanto comunque tale classificazione non contrasta con l’effettivo utilizzo del suolo preesistente né con la modifica richiesta in variante ovvero la trasformazione in area MP (misto produttiva) con la totale esclusione di quota residenziale.

Permangono quindi i contatti critici di secondo livello dell’area 3882, dove insiste il lotto oggetto della variante 280, con le aree residenziali poste sul lato opposto alla via Duino e Via Sette Comuni.

Si sottolinea quindi che la criticità residua dovuta al contatto tra la zona in classe V e la zona in classe III dell’isolato ad Est (oltre Via Sette Comuni e Via Duino) non è risanabile per mezzo dell’inserimento di fasce cuscinetto, perché costituito da aree sature.

In considerazione di quanto descritto in precedenza si ritiene di confermare anche in fase III e IV la classificazione dell’intero poligono in cui rientra l’area di variante 280 in progetto in

classe V, in quanto tale classificazione non contrasta né con l'effettivo utilizzo del suolo preesistente né con la modifica richiesta in variante.

La variante in progetto risulta conforme con la classificazione acustica preesistente senza la necessità di intervento sullo strumento urbanistico e senza imposizione di vincoli.”

Tale giudizio è condiviso dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 74 dello Statuto della Città;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:


1. visto il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;
visti i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
vista la compatibilità della Variante con il Piano di Classificazione Acustica vigente, come meglio riferito nei punti successivi;
considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;
di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la

Variante parziale n. 280 AL P.R.G.C. – “Z.U.T. 16.28 Saima Sud. Area sita in via Onorato Vigliani, 157” subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- a) siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
 - b) siano adottate idonee misure di contenimento delle emissioni di polveri e di mitigazione per la dispersione delle stesse in fase di cantiere;
2. di rammentare che:
- a) il dettato dell'articolo 11 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 prescrive che i progetti di edifici di nuova costruzione devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo principi minimi di integrazione la cui inosservanza comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio;
 - b) dovranno essere previsti adeguati spazi attrezzati e protetti per il ricovero delle biciclette, nell'ambito delle aree di pertinenza degli edifici, come stabilito dal Regolamento di Igiene della Città all'art. 82 punto 8 e dal Regolamento edilizio all'art. 48, comma 2;
 - c) dovranno essere previsti, nell'ambito delle aree di pertinenza degli edifici, appositi locali, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, come stabilito dall'art. 31 del Regolamento Edilizio della Città;
 - d) dovranno essere previsti, in fase di progetto, e adottati, in fase di esercizio, tutti gli accorgimenti connessi ad una corretta gestione dei rifiuti e igiene urbana, come stabilito dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti della Città all'art. 10, commi 10-11-12 e all'art. 37;
3. per quanto indicato nel documento relativo alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica di valutare la Variante, quale compatibile con il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
4. allo stato attuale, sulla scorta dei contenuti della variante, non è possibile individuare opere o attività elencate nell'Allegato IV al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tali da essere sottoposte alla fase di screening VIA;
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

6. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml;
7. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
dell'Area Ambiente
Dr. Enrico Bayma



Comune di Torino

Intracom - Intranet della Città di Torino

Albo Pretorio Online

DOCUMENTO PUBBLICATO

Categoria Determinazioni Dirigenziali senza impegno di spesa

Richiedente Direzione Territorio e Ambiente Servizio Adempimenti
Tecnico Ambientali

Oggetto VAR PARZ 280 AL P.R.G. "Z.U.T. 16.28 Saima Sud. Area
sita in via Onorato Vigliani, 157" Verifica di
assoggettabilità alla fase di valutazione del processo di
V.A.S. – Verifica di compatibilità con il Piano di
Classificazione Acustica

Pubblicazione dal 30/12/2014 al 13/01/2015

File 2014-0005912.pdf Verifica di avvenuta pubblicazione

Forma integrale

Numero allegati

**Data di
riferimento o di
protocollo** 29/12/2014

**Numero di
riferimento o di
protocollo** n. mecc. 2014.45302/126

[Aggiungi allegati al documento](#)
